VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI – ANNO 2022-2025

COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

PROVINCIA DI TERAMO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n.06 Data 06 MAGGIO 2022

OGGETTO: OGGETTO "VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONEINTEGRATA DEI RIFIUTI – ANNO 2022-2025"

Il giorno 6 di maggio dell'anno 2022 l'Organo di Revisione del Comune d Montorio al Vomano, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 27/12/2021, esprime il proprio parere sulle modalità di gestione dei servizi, così come richiamato dall'art. 239 comma 1 lettera B) del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 e poi sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera o) del decreto legge n. 174 del 2012.

VISTI

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga »;
- la deliberazione di ARERA n° 363 del 03.08.2021 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);

- l'articolo 3, comma 5-quinquies del dl n.228 del 2021 (cd. dl "Milleproroghe") convertito nella legge n.25 del 2022, che prevede a decorrere dall'anno 2022 che i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art.1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296, che prevede il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali, nonché le tariffe dei servizi pubblici locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATI

- l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni
- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto ai gestori del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni. Nell'ente in esame si dato atto che nel territorio in cui opera il Comune di Montorio al Vomano non è presente l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che, in base alle vigenti norme, le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune;
- la nota ANCI Lombardia del 17 agosto 2020 prot. n. 2761/2020 circolare n. 585/2020 indirizzata a tutti i comuni, avente ad oggetto: "Validazione Piani Economici Finanziari Tassa Rifiuti" nella quale si legge che " in risposta ad un quesito posto da ANCI Lombardia in data 27 luglio 2020, l'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e assimilati, ha comunicato di aver fornito un riscontro positivo alla

possibilità di "considerare l'organo di revisore del Comune come un soggetto, inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente medesimo, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale ai sensi della delibera ARERA 57/2020/R/rif e quindi equiparare il parere dell'organo di revisione alla validazione del PEF". In conseguenza di questo parere si ritiene che i Comuni che non siano nelle condizioni di avvalersi di altre soluzioni, descritte dalle delibere ARERA n. 443/2019 e n. 57/2020, possano trasmettere all'autorità, a titolo di validazione, il parere che l'organo di revisione dell'ente deve necessariamente esprimere sulla delibera di approvazione del Piano Economico Finanziario della tassa/tariffa rifiuti";

• il vigente Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 02/07/2020 e aggiornato con deliberazione n.58 del 30/11/2021.

CONSIDERATO

- la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Approvazione del piano economico finanziario del servizio di gestione integrata dei rifiuti - anno 2022-2025";
- il PEF finale predisposto dal Comune Montorio Al Vomano ed in particolare la relazione di accompagnamento al PEF, sottoscritta dal Responsabile Dott.ssa Angela Persia, nella quale sono riportate ed ivi allegate le valutazioni effettuate per l'elaborazione dello stesso;
- il totale del Piano Economico Finanziario ammonta ad euro 1.281.722,00; e che ai sensi dell'art.
 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 e successive modificazione e/o integrazioni di ARERA il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, nonché altre somme incluse pari ad euro 12.200,00 e 49.500,00
 - Le prime rappresentano degli oneri che L'ETC negli anni trascorsi ha sempre inteso inserire all'interno del perimetro gestionale anche per le attività di disinfestazione e derattizzazione del territorio comunale, avente un'incidenza di circa l'1%.

Questo ha generato (come precisato nella relazione illustrativa) una cristallizzazione dei costi dei servizi essenziali a cui l'Ente è obbligato e che intende mantenere e specificare in fase di tariffazione, dandone informazione all'utenza.

Altro costo specificato nel PEF risiede nell'applicazione delle riduzioni per le utenze rientranti nelle fattispecie contemplate nell'apposito regolamento comunale, quantificato in € 49.500,00.

Ovvero detrazioni come DET.2/DRIF/2021 Comma 1.4 MUIR (evasione/agevolazioni/riduzioni) relative sia alla componente fissa che variabile delle entrate tariffarie

Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di COSTO VARIABILE	622.478
Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di COSTO FISSO	609.744

Nella relazione è stato altresì specificato che tutte le componenti di costo indicati nel suddetto piano vengono coperte mediante le tariffe TARI 2022.

RITENUTO

 di accogliere favorevolmente, in un'ottica di semplificazione ed agevolazione, quanto indicato nella nota ANCI sopra riportata consentendo l'equiparazione del parere dell'organo di revisione sulla deliberazione di approvazione del PEF alla validazione dello stesso, solo grazie ai profili di terzietà che quest'ultimo possiede rispetto all'attività gestionale, senza entrare in aspetti che esulano la propria competenza e il proprio ruolo;

DATO ATTO

- che entrambi i PEF grezzi sopracitati sono stati predisposti ai sensi della citata deliberazione ARERA 443/2019/R/Rif e che gli stessi sono corredati dalla relazione di accompagnamento di cui allo schema tipo fornito da Arera.
- L'ETC effettua costantemente attività di controllo sui servizi in capo al gestore. I dati relativi alle annualità 2020 e 2021 sono stati gestiti mediante atti dirigenziali pubblici, a seguito dei quali non si sono riscontrati disavanzi;
- Non vengono riscontrate componenti a conguaglio e i costi efficienti del servizio e di investimento

VISTI

- il parere di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell'Area competente, perquanto di competenza, rilasciati ai sensi ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

ESPRIME

parere **FAVOREVOLE** sulla proposta di delibera in oggetto dando atto che il Piano Finanziario è stato predisposto utilizzando i modelli e seguendo le indicazioni fornite da ARERA ed tenuto conto dei profili di terzietà che il sottoscritto possiede rispetto all'attività gestionale, senza entrare in aspetti che esulano la propria competenza e il proprio ruolo.

VALIDA

il PEF finale .

Montorio Al Vomano 6 maggio 2022

II Revisore

Dottor Massimo Giardino